



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 29 ottobre 2021

Circolare n. 7/2021

Oggetto: Decreto fiscale D.L. 146/2021

Gentili clienti,
facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 del Decreto Legge n. 146/2021, siamo con la presente a riassumerLe le principali novità introdotte:

1) Riammissione ai benefici di rottamazione ter e di saldo stralcio

Con la Legge n. 146/2021 è prevista la possibilità, per coloro i quali non hanno potuto versare le rate del 2020, di essere ammessi ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio.

Il termine di versamento è fissato al 30 novembre 2021 (sono ammessi i “5 giorni di tolleranza”, il versamento è tempestivo se effettuato entro il 6 dicembre 2021) per le rate scadute nei mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio.

2) Maggiori termini per pagamento delle cartelle

Le cartelle di pagamento notificate dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 possono essere pagate entro il termine di 150 giorni.

3) Termini di decadenza delle rateizzazioni

Per le rateizzazioni concesse:

- La decadenza è prevista al mancato pagamento di 18 rate, se la rateizzazione è stata concessa prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti in “zona rossa”);
- la decadenza è prevista al mancato pagamento di 10 rate, se la rateizzazione è stata concessa dopo l’8 marzo 2020.

4) Estensione del termine per il pagamento delle rate sospese

Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, per le dilazioni concesse prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti in “zona rossa”) è posticipato al 31 ottobre 2021 (pagamento da effettuare entro il 2 novembre 2021).

5) Riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo

È stata introdotta la procedura di “riversamento spontaneo” (priva di sanzioni e interessi) dell’eventuale credito di imposta, utilizzato fino al 22 ottobre 2021, a favore dei soggetti che hanno svolto attività che non rientrano nell’accezione di “attività di ricerca e sviluppo” ai fini del suddetto credito.

Tale procedura è ammessa anche nel caso in cui vi siano stati errori nella quantificazione delle spese ammissibili o nell’individuazione della media storica di riferimento.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo è necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2022 (procedura oggetto di futuro provvedimento).

Fondamentale, a tal proposito, precisare che non rientrano nell’attività di ricerca e sviluppo le “innovazioni di processo” (innovazione e miglioramento del metodo di produzione o distribuzione, dei software utilizzati, delle tecniche adoperate), seguendo le disposizioni della Circolare 46/E del 13 giugno 2008 (richiamata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.40 del 2 aprile 2019).

Le definizioni fondamentali relative alle attività di ricerca e sviluppo sono contenute nel Manuale di Frascati (MDS).

Restiamo, come sempre, a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.